

DELIBERAZIONE 3 GIUGNO 2025

237/2025/R/EEL

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DELLA PROPOSTA SUI PIANI STRAORDINARI DI INVESTIMENTO PLURIENNALE AI FINI DELLA RIMODULAZIONE DELLE CONCESSIONI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E SUI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI RELATIVI ONERI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 50 A 53, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1342^a riunione del 3 giugno 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 944/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/2011);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/2021);
- l'articolo 1, commi da 50 a 53, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, (di seguito: legge 207/24);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 febbraio 2001, n. 37/01;
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2015, 268/2015/R/EEL, e relativi Allegati;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2023, 296/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 296/2023/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/EEL, e relativi Allegati;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 617/2023/R/EEL, e relativi Allegati;

- il documento per la consultazione dell’Autorità 20 maggio 2025, 210/2025/R/COM;

CONSIDERATO CHE:

- l’attività di distribuzione dell’energia elettrica è un’attività di servizio pubblico esercitata sulla base d’una concessione rilasciata dal Ministro competente (originariamente il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ora il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica – di seguito, anche: MASE – cfr. articolo 9 del decreto legislativo 79/99 e articolo 1, comma 2, lett. c, della legge 239/04); in particolare, l’articolo 9 del decreto legislativo 79/99 prevede che:
 - a) le imprese di distribuzione operanti alla sua data di entrata in vigore continuano a svolgere il servizio sulla base di concessioni rilasciate a titolo gratuito dal Ministro competente, e aventi scadenza entro il 31 dicembre 2030 (comma 1);
 - b) non oltre il quinquennio precedente la medesima scadenza (ossia entro il 31 dicembre 2025), il Ministro competente, sentita la Conferenza Unificata e l’Autorità, definisce le modalità, le condizioni e i criteri, ivi inclusa la remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre 2030, previa delimitazione dell’ambito, comunque non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali e che detto servizio viene affidato sulla base di gare da indire, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici (comma 2);
- il regime giuridico del servizio di distribuzione dell’energia elettrica, in analogia a quanto previsto per le altre attività dei settori energetici che si esplicano mediante la gestione di *essential facilities*, e che sono qualificabili dalla legge alla stregua di servizi pubblici, è caratterizzato dalla presenza di due soggetti istituzionali distinti e investiti di funzioni orientate alla tutela di specifici e distinti interessi generali; in particolare:
 - l’Autorità di regolazione, che persegue la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori, ed è pertanto intestataria di funzioni di regolazione dell’erogazione del servizio nei confronti degli utenti; tale attività incide direttamente sui fondamentali economici dei rapporti commerciali nei quali si traduce l’espletamento del servizio, quali la definizione delle condizioni economiche, delle condizioni di accesso e di erogazione del servizio (tra cui gli standard qualitativi minimi);
 - l’ente concedente il servizio, nella specie il Ministro competente, che persegue invece finalità di natura politica legate, ad esempio, alla sicurezza e alla universalità del servizio o all’uso razionale del territorio; la tutela di tali interessi viene perseguita ponendo vincoli e obblighi in capo all’operatore economico, i quali costituiscono il contenuto tipico dell’atto di assenso (la concessione) col quale il Ministro autorizza in via esclusiva il concessionario a esercitare il servizio;

- anche al fine di assicurare un coordinamento tra i due livelli di competenze sopra descritte, l'articolo 2, comma 12, lettere b) e d), della legge 481/95, assegna all'Autorità il generale potere di proporre ai Ministri competenti *“gli schemi per il rinnovo nonché per eventuali variazioni dei singoli atti di concessione [...]”, nonché “la modifica delle clausole delle concessioni [...] ove ciò sia richiesto dal mercato e dalle ragionevoli esigenze degli utenti”;*
- l'assetto istituzionale sopra richiamato è stato innovato in tempi relativamente recenti, con riferimento allo sviluppo delle infrastrutture di rete, rispetto al quale il legislatore nazionale, su impulso di quello comunitario, ha attribuito ulteriori specifiche competenze anche all'Autorità; ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 28/2011, come modificato dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 210/2021, le imprese distributrici di energia elettrica alle cui reti sono connessi almeno 100.000 clienti finali sono tenute a predisporre e aggiornare con cadenza biennale, sulla base di criteri definiti dall'Autorità, appositi piani di sviluppo delle rispettive reti (da sottoporre a preventiva consultazione pubblica e in coordinamento con il gestore della rete di trasmissione), piani che – *“fatti salvi gli atti di assenso dell'amministrazione concedente”* – devono essere presentati, oltre che al MASE, anche all'Autorità che, tra l'altro, può *“richiedere al Gestore del sistema di distribuzione modifiche rispetto al piano presentato”*; in attuazione di tali disposizioni, l'Autorità ha quindi adottato la deliberazione 296/2023/R/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- nell'assetto tratteggiato al precedente gruppo di considerati, si iscrive la successiva legge 207/24 che, all'articolo 1, commi da 50 a 53, *“[a]l fine di migliorare la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete di distribuzione dell'energia elettrica quale infrastruttura critica e conseguire tempestivamente gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dagli accordi internazionali e dall'Unione europea per il 2050, nonché per assicurare interventi urgenti volti al rafforzamento della difesa e della sicurezza delle infrastrutture di distribuzione di energia elettrica anche contro i rischi di intrusione illecita e di attacchi informatici e cibernetici”*, prevede che, con decreto del MASE di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (di seguito: MEF), su proposta dell'Autorità, siano definiti:
 - a) termini e modalità per la presentazione da parte dei concessionari del servizio di distribuzione dell'energia elettrica di piani straordinari di investimento pluriennale, che siano coerenti con alcuni obiettivi minimi (dettagliati al comma 50);
 - b) termini e modalità per la valutazione e l'approvazione dei piani straordinari di investimento pluriennale di cui alla precedente lettera a) da parte del MASE (che dovrà a tal fine sentire l'Autorità e il MEF);
 - c) criteri per la determinazione degli *“oneri che i concessionari del servizio di distribuzione dell'energia elettrica sono tenuti a versare in ragione della*

rimodulazione” della durata delle concessioni, rimodulazione conseguente all’approvazione di cui alla precedente lettera b);

- la richiamata rimodulazione della durata delle concessioni in essere, di cui alla precedente lettera c), consegue all’approvazione dei piani compiuta dal MASE ai sensi della richiamata lettera b) e deve essere coerente con la durata degli investimenti previsti nei piani e comunque per un periodo non superiore a 20 anni;
- inoltre, ai sensi della medesima legge 207/24, l’onere dovuto dal concessionario in conseguenza della suddetta rimodulazione deve essere tenuto in considerazione dall’Autorità nella sua regolazione tariffaria, in particolare deve essere computato *“nel capitale investito ai fini del riconoscimento degli ammortamenti e della remunerazione attraverso l’applicazione del tasso definito per gli investimenti nella distribuzione elettrica”*; infine, ai sensi dell’articolo 1, comma 53, le *“eventuali maggiori entrate derivanti [dalle disposizioni prima richiamate] sono destinate prioritariamente alla riduzione dei costi energetici delle utenze domestiche e non domestiche”*.

RITENUTO CHE:

- la sopravvenuta disciplina legislativa, che, in sintesi, riconosce alle attuali imprese distributrici la facoltà di predisporre piani straordinari di investimento pluriennale, per conseguire una rimodulazione (a titolo oneroso) della concessione in essere, assunta rilievo per il complessivo quadro regolatorio del servizio di distribuzione dell’energia elettrica definito dall’Autorità, ponendosi così l’esigenza di garantire che la nuova disciplina dei piani straordinari di investimento pluriennale e dei criteri di determinazione dell’onere dovuto dai concessionari per la connessa rimodulazione, sia coordinata col richiamato quadro regolatorio; in particolare:
 - da un lato, si pone l’esigenza di tracciare elementi caratterizzanti i piani straordinari di investimento pluriennale, che li differenzino dai piani di sviluppo di cui alla deliberazione 296/2023/R/EEL, e di coordinare i due livelli di pianificazione;
 - dall’altro lato, si pone il problema di tener conto, nella definizione dei criteri di quantificazione dell’onere dovuto per la rimodulazione della concessione, del fatto che un tale onere è previsto trovare riconoscimento nell’ambito della regolazione tariffaria dell’Autorità;
- in ragione della delicatezza dei temi e problemi sopra accennati, che emergono dall’integrazione delle previsioni della legge 207/24 nel quadro regolatorio vigente, sia opportuno avviare uno specifico procedimento e sottoporre ad ampia consultazione dei soggetti interessati gli orientamenti per la proposta al MASE e al MEF in materia di piani di investimento pluriennale e di criteri per la determinazione degli oneri connessi all’eventuale rimodulazione della concessione;

- siano altresì da valutare le modalità specifiche di inclusione degli oneri di rimodulazione straordinaria nelle tariffe di rete, poiché non esistono al momento disposizioni puntuali per la gestione di tale partita economica di natura straordinaria, e che tale valutazione - di competenza esclusiva dell'Autorità - possa essere effettuata in un momento successivo rispetto alle stringenti tempistiche imposte dalla legge 207/24 per gli atti che seguiranno la proposta dell'Autorità in materia di piani straordinari di investimento pluriennale e di criteri di determinazione degli oneri

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per:
 - a) l'adozione della proposta sui piani straordinari di investimento pluriennale e sui criteri per la determinazione degli oneri conseguenti alla connessa rimodulazione della durata delle concessioni in essere, di cui all'articolo 1, commi da 50 a 53, della legge 207/24;
 - b) la definizione di disposizioni puntuali per le modalità di inclusione nelle tariffe di rete dei suddetti oneri di rimodulazione;
2. di attribuire la responsabilità del procedimento di cui al precedente punto 1 al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia (DINE), conferendo mandato al medesimo per l'acquisizione di tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili;
3. di prevedere la pubblicazione di uno o più documenti per la consultazione ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A;
4. di prevedere che il procedimento di cui al precedente punto 1 si concluda entro il 31 luglio 2025, relativamente alla lettera a., ed entro il 31 marzo 2026, relativamente alla lettera b.;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 giugno 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini